



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA N. 285 DEL 06-11-2018

**OGGETTO: EMERGENZA SISMA DEL 21/08/2016 E SUCCESSIVI -
INTERVENTI DA EFFETTUARE NEL CIMITERO DI CAMPI**

IL SINDACO

Premesso che:

- la Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” individua, tra l’altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile e, in particolare, all’art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all’art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce altresì al Sindaco l’attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;

Considerate le fortissime scosse di terremoto che dal 24 agosto 2016 hanno interessato l’intero territorio comunale e, in particolare quelle del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA l’ordinanza Sindacale n. 752 del 05/11/2016 con la quale si disponeva la chiusura precauzionale dei cimiteri comunali ubicati nel territorio del Comune di Norcia per il possibile ripetersi di nuove scosse, al fine di effettuare ulteriori verifiche tecniche;

VISTA l’ordinanza Sindacale n. 761 del 15/11/2016 con la quale si disponeva la rimozione dei feretri da sepolture danneggiate, con disposizione di successiva traslazione e deposito in

attesa di diversa collocazione sepolcrale e quindi la riapertura provvisoria e temporanea dei cimiteri interessati dalle operazioni di recupero;

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 37 del 11/01/2017 con la quale si disponeva la riapertura dei cimiteri di Norcia capoluogo per la sola parte nuova, Biselli, Forsivo e Cortigno;

VISTO che con la stessa ordinanza (n. 37 del 11/01/2017) veniva data la possibilità ai privati cittadini, concessionari di cappelline e sepolcri di poter effettuare lavori di manutenzione e/o messa in sicurezza delle sedi sepolcrali lesionate dal sisma previa autorizzazione comunale;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 876 del 30/10/2017 con la quale si disponeva la riapertura dei cimiteri di Norcia capoluogo, Serravalle, Campi (per il solo blocco di sinistra), Pescia, Frascaro, Agriano, Legogne;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 181 del 13/07/2018 con la quale si disponeva la riapertura dei cimiteri di Capo al Campo ed Oricchio;

VISTA la Legge 24 luglio 2018 , n. 89 Art. 1: *“Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis”*.

CONSIDERATO che la porzione sinistra del cimitero di Campi è attualmente chiusa al pubblico;

VISTO che per agevolare la riapertura dello stesso si rende necessaria la demolizione parziale della cappellina posta a sinistra dell'entrata (di proprietà Fam. P. Benedetti), le cui condizioni

compromettono la fruizione del Cimitero stesso, con lo spostamento dei feretri recuperati nei vicini loculi comunali;

CONSIDERATO inoltre che l'intervento di cui sopra e la conseguente rimozione delle macerie di fronte ai loculi comunali permetterà l'utilizzo degli stessi;

VISTO altresì che tutte le operazioni precedentemente effettuate presso i cimiteri del Comune, di demolizione e recupero delle salme sono state effettuate dal personale dei Vigili del Fuoco, è necessaria la loro collaborazione anche per il sito in esame, pianificando un intervento mirato per i recuperi;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento - degli enti locali;
- lo Statuto Comunale;
- l'Ordinanza n. 393 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, art. 6 co. 1;
- la normativa sopra richiamata;

ORDINA

Per le motivazioni espone in narrativa,

- la demolizione parziale, a cura del nucleo specializzato dei Vigili del Fuoco operante in loco, della cappellina pericolante posta a sinistra dell'entrata del Cimitero di Campi al fine di mettere in sicurezza l'accesso al cimitero stesso;
- la rimozione, sempre a cura del nucleo specializzato dei Vigili del Fuoco dei feretri occupanti la sede sepolcrale parzialmente crollata con successiva collocazione presso i loculi comunali disponibili;
- la riapertura, provvisoria e temporanea, da effettuare esclusivamente per lo svolgimento delle predette operazioni di bonifica, della porzione del cimitero di Campi con ammissione solo del personale strettamente necessario e funzionale alle operazioni di recupero e deposito feretri per il periodo utile alle operazioni di cui sopra;
- di incaricare l'impresa funebre ad effettuare gli spostamenti dei feretri recuperati e collaborino con il custode cimiteriale allo svolgimento delle eventuali operazioni tanatologiche che si rendessero necessarie a seguito del recupero feretri (es. riduzione in resti ossei o cremazioni);
- di incaricare il custode del cimitero di soprintendere allo svolgimento delle sopra indicate operazioni così come previsto dal regolamento di polizia mortuaria DPR 285/1990 e dalla normativa nazionale, regionale e locale in materia e di provvedere

all'apertura e all'accesso ai cimiteri per il periodo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni suddette;

- di incaricare ditte specializzate che effettuino i necessari lavori di rimozione, pulitura, conferimento alla discarica dei materiali di risulta provvedendo altresì alla chiusura dei sepolcri, nonché alla chiusura del perimetro del cimitero al fine di precludere ogni possibile accesso;
- di contattare, ove possibile, le famiglie o gli aventi diritto dei defunti interessati da recupero feretri per le successive operazioni di collocazione degli stessi stabilendo che, qualora i famigliari o gli aventi diritto non fossero reperiti entro i tempi brevi necessari, si provvederà direttamente alla collocazione nella sepoltura individuata;
- di incaricare l'Ufficio Servizi Demografici del Comune della gestione di un aggiornato database, da compilare sulla scorta delle schede di *self-control operazioni tanatologiche* di recupero feretri che saranno fornite dall'Area Tecnica del Comune, ove tenere traccia delle operazioni di spostamento e ricollocazione dei feretri;
- di notificare la presente al Nucleo Speciale Vigili del Fuoco, all'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico e all'Ufficio Servizi Demografici perché, in relazione a quanto sopra indicato, provvedano ai conseguenti adempimenti;
- di dare comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Perugia, alla Compagnia Carabinieri di Norcia, alla Polizia Municipale di Norcia.

DISPONE

- che il Nucleo Speciale Vigili del Fuoco, l'Area Lavori Pubblici, Ambiente e Sviluppo Economico e l'Ufficio Servizi Demografici, in relazione a quanto sopra indicato, provvedano ai conseguenti adempimenti.

IL SINDACO

F.to NICOLA ALEMANNO